



Istituto Istruzione Secondaria Superiore

«GIOENI - TRABIA»
- Palermo -

Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica



Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato

I.S.- "GIOENI - TRABIA"-PALERMO
Prot. 0023028 del 30/10/2024
VII (Uscita)

Ai Docenti
Alla DSGA
All'Albo
All'Amm. trasparente
Al Sito web

Circolare n. 189

OGGETTO: modalità di fruizione Ferie del personale docente a tempo indeterminato e determinato.

Premessa

Le ferie rappresentano un diritto spettante a tutto il personale docente e ATA. Sono regolamentate dagli articoli 13 CCLN 2006 – 2009 e 35 CCLN 2019 – 2021.

Docenti con contratto a tempo indeterminato

Per il personale di ruolo ma anche per i docenti che prestano servizio su una supplenza annuale su posto vacante e disponibile, le ferie sono regolamentate dall'art.13 comma 1, del CCLN che recita quanto segue:

“Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità”.

Le ferie sono così ripartite:

- 32 giorni per il personale con un'anzianità di servizio superiore a 3 anni;
- 30 giorni se ha un'anzianità di servizio non superiore ad anni 3 (valgono anche gli anni con contratto a tempo determinato).
- 4 giornate di riposo che si aggiungono ai giorni di ferie da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto.

Qualunque sia la tipologia di servizio prestato, basteranno i 3 anni per poter fruire dei 32 giorni di ferie.

Docenti con contratto part time

A seconda della tipologia del part time le ferie sono così suddivise:

- part time orizzontale, il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie rispetto ai colleghi con contratto a tempo pieno;
- part time verticale, il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

Periodo interessato alla fruizione delle ferie

La fruizione delle ferie viene dettata dall'articolo 1 comma 54 della legge 22/2012, che recita:

“il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, che vengono definiti dai calendari scolastici regionali, fatti salvi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami di stato”.

I giorni utili per poter usufruire delle ferie sono i seguenti:

- dal primo di settembre fino alla data di avvio delle attività educative o didattiche, fissata dal calendario scolastico regionale o come stabilito dall'istituzione scolastica in base all'autonomia;
- durante l'anno scolastico per un massimo di 6 giorni, come da articolo 13 comma 9 del CCNL scuola, che possono essere fruite con le medesime modalità dei 3 giorni di permesso retribuito ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del CCNL scuola;
- durante le sospensioni dovute ad elezioni politiche, amministrative o referendarie;



Istituto Istruzione Secondaria Superiore

«GIOENI - TRABIA» - Palermo -

Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica



Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato

- durante le sospensioni delle lezioni dovute a concorsi;
- durante le sospensioni dovute alle vacanze natalizie e pasquali;
- tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, esclusi i giorni dedicati agli scrutini ed agli esami;
- dal primo luglio al 31 agosto.

Si invita il personale docente a pianificare attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate. Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale, ma anche per garantire l'efficienza e la continuità del servizio scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Andrea Tommaselli